



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI,
FINANZIAMENTI,
SUSSIDI E BENEFICI
ECONOMICI**

Allegato alla deliberazione consiliare n. 9 dd. 19.03.2013

IL SINDACO
(F.to Michele Kaswalder)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Paola Gallina)

CAPO I FINALITÀ

Art. 1

Con il presente Regolamento il Comune di Roverè della Luna, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici economici ad associazioni, comitati, enti e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 7 L.R. 31 luglio 1993 nr. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

CAPO II PROCEDURE

Art. 3

1. La Giunta stabilisce con propria deliberazione, da adottarsi entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di previsione, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste.

2. La Giunta può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili, o di modificazioni del quadro della normativa di riferimento.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 3 della L.P. 30.11.1992 n. 23.

Art. 4

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione di requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A), B) e C) al presente regolamento, secondo la finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

Tali istanze dovranno essere presentate entro il termine di cui all'art. 3. Alle istanze pervenute oltre tale termine ed entro i 10 gg successivi la Giunta Comunale applicherà una penalizzazione nella misura del 10% del contributo assegnato.

La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano nonché le eventuali penalizzazioni per le istanze pervenute oltre i termini fissati con la deliberazione di cui all'art. 3, nella misura del 10% del contributo assegnato ai sensi del successivo art. 5.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi direttamente prestati ai soggetti assistiti o alle loro famiglie.

Art. 5

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Servizio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6).
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun Servizio alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano. Tali decisioni hanno natura di provvedimento interno e propedeutiche all'adozione della deliberazione, di cui al successivo art. 8).
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al Servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 6

1. Il Servizio competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono, inoltre, elencati soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del Servizio esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile del Servizio Finanziario e rimette la pratica alla Giunta con il parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

CAPO III SETTORI D'INTERVENTO

Art. 7

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di contributi, finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) culto pubblico;
- e) cultura, educazione ed informazione;
- f) sviluppo economico e turistico;
- g) tutela dei valori ambientali;
- h) volontariato per la protezione civile.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 13. comma secondo, lettera g), della Legge Regionale 4 gennaio 1993 n. 1;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

Art. 8

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) di associazioni non riconosciute, di comitati e di altri enti privati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune.
- La costituzione dell'Associazione di cui ai punti b) e c) deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno un anno, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alla quale l'ente è preposto. I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che, per Legge, sono di competenza di altri enti.

CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 9

1. Per gli enti privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 8, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, dalla copia del bilancio di previsione, dello statuto e dal programma di attività . Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurare la conservazione e valorizzazione.

3. Oltre a quanto previsto dal secondo comma, la Giunta comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario comunale, deve tenere conto dei seguenti parametri:

- a) il numero dei soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del richiedente il contributo;

- b) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;
- c) attività programmata dal richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
- d) la mancanza di finalità di lucro;
- e) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- f) la situazione economica e finanziaria verificabile attraverso la documentazione predetta ai sensi del precedente primo comma;
- g) capacità di autofinanziamento.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente dell'Ente.

Art. 10

1. Per gli enti privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente indicate le spese, che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dalla Giunta per il 50% in acconto prima della manifestazione e il saldo entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione e dietro presentazione al Comune del rendiconto.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso da altri enti pubblici o privati.

Art. 11

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 9.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionale e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua deroga da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.

Art. 12

1. Gli enti e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale con atto del Sindaco, previo parere favorevole della Giunta comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 13

1. Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità Rotaliana – Konigsberg, gli interventi del Comune in questo settore, sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani
- c) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati
- d) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze
- e) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra.

3. Fermo ancora restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità Rotaliana – Konigsberg, la Giunta comunale può erogare sussidi e contributi a persone in stato anche contingente di particolare bisogno fino alla concorrenza della disponibilità sull'apposito fondo.

4. A tale fine sono affidate all'economista comunale il compito di collaborazione con gli operatori sul territorio per individuare situazioni di emarginazione e bisogno sociale, nelle quali sia opportuno intervenire anche economicamente.

5. Data l'esiguità delle disponibilità finanziarie e la marginalità delle competenze non si ritiene opportuno dettare criteri generali per l'erogazione dei sussidi, ritenendo sufficiente l'attenzione alle situazioni, vicende e circostanze di singoli e di famiglie. Il fondo può essere usato anche, ma non prioritariamente, per contribuire all'attività ritenuta particolarmente utile da parte di gruppi ed enti che operano localmente nel sociale.

6. L'economista comunale può rilasciare buoni spesa da presentare a negozi ed esercizi pubblici locali per la somministrazione di generi di prima necessità, a favore di bisognosi, nei casi particolari da valutare di volta in volta, in cui non sia consentito indugio e non siano seguite le normali procedure di spesa. I buoni non devono superare la somma di € 100,00 per intervento e la complessiva somma di € 500,00 all'anno. Le fatture dei commercianti, complete dei buoni emessi e vistate dall'economista comunale sono liquidate dalla Giunta comunale con apposito provvedimento, se non vi provvede l'economista stesso.

Art. 14

Al fine di promuovere il senso di solidarietà per il progresso civile, la crescita umana e lo sviluppo della comunità, la Giunta comunale può partecipare con contributi a iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza, interne ed esterne al territorio comunale.

Art. 15

1. Nel Bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale.

2. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal sesto comma del precedente art. 13.

CAPO VII ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

Art. 16

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali, di attività fisico – motorie, di attività ricreative e del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi "una tantum" alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, od a parziale copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive per lavori di impianti di struttura di proprietà comunale in base a convenzioni in comodato d'uso.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 17

Il Comune, quale Ente che rappresenta ed interpreta le esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo della stessa, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni ed associazioni locali che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, patronati dipendenti – pensionati, associazioni varie ecc.).

CAPO VIII CULTO PUBBLICO

Art. 18

Ai sensi dell'art. 25 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con DPRReg. 01.02.2005 nr. 3/L e ss.mm. e int., fatti salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il Comune può sostenere spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali attinenti al culto pubblico.

Art. 19

Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione degli edifici parrocchiali e curaziali attinenti al culto pubblico e delle loro pertinenze devono essere programmati in tempo utile per consentire al Comune di reperire e stanziare a bilancio i necessari finanziamenti.

Art. 20

1. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di interventi per la manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione di edifici parrocchiali e curaziali, sono rilevanti:

- a) le finalità ed obiettivi di interesse pubblico perseguiti;
- b) la qualità del progetto preliminare;
- c) il piano di finanziamento;
- d) la relazione in ordine alle modalità ed ai tempi di realizzazione;
- e) l'importo delle spese di progettazione;
- f) l'importo dell'imposta sul valore aggiunto solo se non detraibile o rimborsabile al beneficiario del contributo.

2. Le domande vanno corredate della seguente documentazione:

- a) relazione tecnica;
- b) preventivo di spesa;
- c) piano di finanziamento;
- d) una relazione in ordine alle modalità ed ai tempi di realizzazione;
- e) progetto preliminare redatto da tecnico abilitato;

3. Gli uffici comunali, oltre alla documentazione prevista al punto 2 del presente articolo, possono richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori (es. progetto definitivo o esecutivo, concessione edilizia, ecc.). La produzione dei documenti richiesti nei tempi indicati è condizione vincolante per l'esito del finanziamento.

Art. 21

1. Concorrono alla determinazione del costo globale dell'opera ammessa a contributo l'importo del progetto esecutivo, le spese di progettazione e l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), solo se non detraibile o rimborsabile al beneficiario del finanziamento.

2. Sono ammesse solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione del progetto oggetto della domanda, al netto di altri contributi pubblici o sovvenzioni ottenute o previste.

Art. 22

L'ammontare del contributo finanziario non può superare il limite stabilito per le spese in economia previsto dalle norme provinciali in materia di lavori pubblici e comunque entro il limite del 90% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'intervento.

Art. 23

1. La liquidazione a saldo del contributo è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) accertamento dell'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, ove previste;
- b) presentazione della dichiarazione attestante la spesa finale sostenuta, la regolare esecuzione dei lavori rispetto ai progetti presentati e che il valore dell'investimento realizzato con il concorso del volontariato è pari almeno alla spesa ammessa a contributo;
- c) presentazione di fatture in originale di importo pari alla spesa ammessa a contributo;
- d) effettiva esecuzione dei lavori, accertabile tramite verifica da parte dei competenti Uffici comunali.

2. Il concorso del volontariato è valutato nella misura massima del 20% sulla spesa ammessa e comunque non oltre il 25% della spesa regolarmente documentata tramite fatture o altri documenti di spesa.

Art. 24

1. Il contributo è rideterminato quando:

- a) dal bilancio consuntivo risultino spese non documentate e giustificate;
- b) sia evidenziata una diminuzione della spesa prevista;
- c) sia accertato il concorso di altri contributi alla realizzazione dell'intervento.

2. Il contributo è rideterminato fino alla sua revoca quando:

- a) è accertata una cospicua difformità tra il progetto approvato in sede di valutazione urbanistica e edilizia e quanto realizzato;
- b) si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'intervento.

3. Il contributo è revocato con diritto di recupero degli importi eventualmente già liquidati, anche quando, sulla base delle verifiche d'ufficio, si accerti l'omessa indicazione nel bilancio consuntivo di altri contributi erogati a favore di medesimo beneficiario o per medesima iniziativa da soggetti diversi dal Comune.

Art. 25

1. La Giunta comunale può erogare per le stesse finalità contributi anche ad organismi religiosi di fede diversa da quella cattolica.

2. I contributi devono essere giustificati dal significato che viene riconosciuto alla presenza di tali organizzazioni nella realtà comunale e dal numero degli aderenti che risiedono o lavorano nel comune, o comunque partecipano alla vita locale.

**CAPO IX
SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO**

Art. 26

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e del turismo.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

Art. 27

La Giunta Comunale può concedere contributi ai Consorzi di Miglioramento Fondiario e di bonifica per la realizzazione di opere di viabilità e di altre infrastrutture agricole e forestali.

**CAPO X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

Art. 28

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti Capi II, IV e V.

CAPO XI INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 29

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in Bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

CAPO XII CONTRIBUTI AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

Art. 30

1. L'Amministrazione Comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Roverè della Luna un contributo stabilito in sede di approvazione di bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.08.1954, n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze, sia straordinario per le spese relative agli acquisti ed attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo stesso e degli eventuali contributi.
2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di un'istituzione comunale e che il Consiglio Comunale approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 4 del presente Regolamento.
3. L'Amministrazione comunale interviene altresì direttamente all'acquisto/manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo VV.FF. ai sensi della citata normativa.

CAPO XIII L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 31

1. È istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. L'albo è suddiviso in settori di intervento, così come previsto dalla legge.
4. Alla tenuta dell'albo provvede l'Ufficio Finanziario Comunale.
5. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio on line del Comune di Roverè della Luna.
6. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso.

CAPO XIV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Deve essere assicurata al presente Regolamento la massima diffusione. Ai cittadini che ne fanno richiesta, copia del presente Regolamento deve essere fornita gratuitamente.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER PERSONA FISICA**

Al Comune di Roverè della Luna

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____ via _____
codice fiscale _____ fa istanza per ottenere la
concessione di un contributo e a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____ **(1)**

2. il contributo _____ **(2)**

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al precedente punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente

Luogo e data _____

Firma leggibile per esteso

(1) Indicare cognome, nome e codice fiscale del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente precisarlo.

(2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di Roverè della Luna

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del **(1)**

Codice fiscale Associazione _____
con sede in _____ via _____ n. _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che
(2) _____ predetto effettuerà in
codesto Comune nell'anno _____ nel settore _____
_____ **(3)** secondo il programma

allegato alla presente.

Il/la sottoscritto/a dichiara che **(2)**

- _____:
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
 - non fa parte dell'articolazione politico – amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 02.05.1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 08.11.1981, n. 659;
 - si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività **(2)** _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
 - ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di € _____.
 - fanno parte dell'Associazione nr. _____ volontari/soci.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Data _____ Firma del Presidente _____

-
- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato**
 - (2) Ente o associazione o comitato e denominazione**
 - (3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 7 del Regolamento comunale**

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, ECC.)**

Al Comune di Roverè della Luna

Il/la sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____
 residente in _____ via _____
 nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del **(1)**

Codice fiscale Associazione _____
 con sede in _____ via _____ n. _____
 fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione in codesto
 Comune nel periodo dal _____ al _____
 della seguente iniziativa

_____ **(2)**
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art.
 10 del Regolamento comunale, allegato alla presente.

Il/la sottoscritto/a dichiara che **(3)** _____
 organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico – amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 02.05.1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 08.11.1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di € _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto di componenti dell' **(3)** _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
- fanno parte dell'Associazione nr. _____ volontari/soci.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio.

Data _____ Firma del Presidente _____

.....
(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato
(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa
(3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione